

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIARAMELLO, PELLA, PIERACCINI, VICENTINI, FERRERI PIETRO,
CAVALLARO NICOLA, RUBINACCI, AMENDOLA PIETRO, MACRELLI,
RAPELLI, RONZA, ALESSANDRINI, BERZANTI, VILLABRUNA**

Annunziata il 2 aprile 1957

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'idea previdenziale e mutualistica in questi ultimi tempi va conquistando larghi strati della compagine umana. Giorno per giorno, quindi, si sta perfezionando e completando l'azione sociale che caratterizza la nostra epoca e che spinge le categorie dei professionisti a premunirsi contro le nefaste conseguenze di eventi avversi e rendere più serena la loro vecchiaia.

A tale concetto di socialità si ispira la presente proposta di legge a favore dei dottori commercialisti che intende attuare nel modo migliore il principio della previdenza e quello dell'assistenza concepiti secondo il criterio mutualistico.

Alla Cassa sono iscritti di ufficio i dottori commercialisti che esercitano con carattere di continuità la libera professione, purché siano iscritti nei ruoli di ricchezza mobile; sono iscritti, su domanda, i dottori commercialisti che non risultano nei ruoli predetti.

Il sistema previsto in tale progetto di legge si basa, come si è detto, sul criterio mutualistico che finora ha dato i migliori risultati, e sul criterio della capitalizzazione a premio periodico.

Alla direzione della Cassa sono preposti il presidente, il vicepresidente, il Comitato

dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, i Consigli degli Ordini.

Per ciò che riguarda il controllo e l'approvazione dei bilanci finanziari viene costituito un Collegio di revisori dei conti.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti dei diversi Ordini provinciali, in ragione di uno per Ordine. I delegati vengono designati dall'Ordine con deliberazione dei rispettivi Consigli. Detto Comitato ha funzioni principalmente direttive in quanto stabilisce, tra l'altro, i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa. Esso nomina inoltre il Consiglio di amministrazione, approva i bilanci e modifica il regolamento interno della Cassa.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. È il Consiglio di amministrazione che procede alla nomina della Giunta esecutiva e redige il bilancio preventivo e consuntivo. Esso inoltre determina l'ammontare del contributo personale annuo a carico di ogni iscritto, e provvede, mediante contratto, all'assunzione del personale. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

La Giunta esecutiva, composta dal presidente e da due consiglieri eletti in seno al Consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, delibera sulle iscrizioni alla Cassa, autorizza le spese straordinarie, provvede alla liquidazione delle pensioni, decide sui reclami.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei revisori è costituito da cinque membri componenti scelti come segue. due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero di grazia e giustizia, uno dalla Presidenza della Corte dei conti.

I revisori supplenti sono tre nominati: uno dal Comitato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero di grazia e giustizia.

Le principali fonti delle entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

il contributo annuo a carico degli iscritti;

il contributo per marche da applicare a cura del dottore commercialista in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che debba esibire per sé e per il committente agli uffici giudiziari ed a qualunque altro ufficio od autorità dello Stato, regione, provincia o comune;

il contributo volontario degli iscritti alla Cassa,

i redditi del patrimonio;

ogni altra eventuale entrata, comprese determinate percentuali sugli onorari per incarichi giudiziari e sindacali.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto come segue:

a) dopo 30 anni di contributi purché abbia raggiunto il 65° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età purché abbia compiuto almeno 20 anni di contribuzioni;

c) a qualsiasi età, in caso di invalidità, purché abbia compiuto almeno 15 anni di contribuzioni.

Per provvedere al trattamento di assistenza ogni anno è prelevato il 10 per cento dal contributo per marche e dalle entrate previste all'articolo 17, lettera e).

La gestione della Cassa ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Vi sono poi delle disposizioni transitorie che danno al dottore commercialista la possibilità di esercitare il diritto di riscatto in modo da percepire al 65° o al 70° anno di età la pensione.

Il diritto di cui sopra può essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Queste, onorevoli colleghi, sono le principali disposizioni che regolano il progetto di legge in esame che attende la vostra approvazione.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, che, col vostro voto favorevole, darete ai dottori commercialisti la possibilità di affrontare un domani, per quanto possibile, tranquillo.

Nessuna spesa, con la presente legge, verrà a gravare sul bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Sono iscritti alla Cassa i dottori commercialisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposte di ricchezza mobile per reddito professionale;

b) sono iscritti, su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perché non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, dei dottori commercialisti professionisti che abbiano acquisito diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità all'iscrizione alla Cassa.

ART. 3.

Gli organi della Cassa sono .

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli degli Ordini.

ART. 4.

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa, rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di am-

ministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un vicepresidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini provinciali ed ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) delibera sulle materie di cui all'articolo 32;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

ART. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno una volta l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida, in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa.

In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Ciascun delegato, in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi negli albi tenuti dai Consigli degli Ordini della sua circoscrizione professionale, ha diritto:

- a) ad un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e ad un altro voto se il numero degli iscritti è tra i cinquanta e cento,
- b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;
- c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, ad un altro voto

ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito di nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi, nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni

a) redige i bilanci, preventivo e consultivo.

b) stabilisce l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

c) determina l'importo delle somme da assegnare al fondo di assistenza previsto dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

ART. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e di due membri eletti, tra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2,
- c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
- d) provvede su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni,
- e) decide sui reclami a norma dell'articolo 30.

ART. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione delle pensioni è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

ART. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale; uno dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal presidente della Corte dei conti, con funzione di presidente.

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, uno dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 14.

I Consigli degli Ordini devono provvedere ad inviare mensilmente i nominativi degli iscritti e dei familiari degli iscritti bisognosi di sussidio.

ART. 15.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado V.

La misura della indennità dovuta ai revisori dei conti non iscritti alla Cassa sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

ART. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa,

b) dei beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione dottori commercialisti;

c) delle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

ART. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo per marche da applicare a cura del dottore commercialista in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che debba esibire per sé o per il committente agli Uffici giudiziari o a qualunque altro ufficio od Autorità dello Stato, regione, provincia o comune;

c) il contributo volontario degli iscritti alla Cassa:

d) i redditi del patrimonio;

e) ogni altra eventuale entrata, comprese determinate percentuali sugli onorari per incarichi giudiziari e sindacali.

ART. 18.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto obbligatoriamente da tutti gli iscritti alla Cassa, mentre il contributo di cui alla lettera c) dello stesso articolo precedente è corrisposto soltanto dagli iscritti che aspirano a prestazioni in misura maggiore, ma non superiore al doppio.

ART. 19.

I redditi del patrimonio di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 16 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili.

Le eventuali entrate indicate nella lettera *c)* dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 20.

La Cassa provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge:

- a)* pensioni dirette,
- b)* pensioni di reversibilità,
- c)* indennità una volta tanto.

ART. 21.

La pensione diretta è corrisposta allo iscritto:

- a)* dopo 30 anni di contribuzione, purché abbia raggiunto il 65° anno di età;
- b)* al compimento del 70° anno di età, purché abbia compiuto almeno 20 anni di contribuzione;
- c)* a qualsiasi età, in caso d'invalidità, purché abbia compiuto almeno quindici anni di contribuzione.

ART. 22.

La pensione di reversibilità è corrisposta alla vedova ed agli orfani dell'iscritto deceduto:

- a)* dopo almeno 15 anni di contribuzione;
- b)* durante il godimento della pensione.

ART. 23.

L'indennità una volta tanto è corrisposta:

- a)* all'iscritto colpito da invalidità prima del conseguimento del diritto di pensione;
- b)* alla vedova od agli orfani minori dell'iscritto deceduto prima di compiere 15 anni di contribuzione.

ART. 24.

Ha diritto alla pensione di cui all'articolo 21, lettera *c)*, od all'indennità di cui all'articolo 23, lettera *a)*, l'iscritto che, per

sopravvenutagli malattia o lesione fisica qualsiasi, purché la una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto altresì la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

ART. 25.

Il trattamento di previdenza è subordinato alla cancellazione dall'albo degli esercenti esclusivi solo nei casi di applicazione dell'articolo precedente.

ART. 26.

Tutte le prestazioni di cui all'articolo 20 si suddividono in normali ed integrative.

L'ammontare delle prestazioni normali varia con la durata del pagamento dei contributi personali, mentre l'ammontare delle prestazioni integrative varia con l'effettiva durata di iscrizione alla Cassa e le relative quote annuali di ripartizione dei contributi derivanti dalla applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera b).

ART. 27.

La misura delle prestazioni normali viene maggiorata fino a raddoppiarsi all'iscritto alla Cassa che volontariamente abbia pagato il contributo personale in misura maggiore.

ART. 28.

La misura delle pensioni normali e integrative dirette e la misura delle indennità una volta tanto normali e integrative verranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 47.

ART. 29.

Le pensioni di reversibilità normali e integrative variano secondo le aliquote e le forme statali rispetto alle corrispondenti pensioni dirette.

ART. 30.

In nessun caso viene raddoppiata o comunque maggiorata la pensione integrativa.

ART. 31.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla

lettera *a*) dell'articolo 17, né l'eventuale contributo personale di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

ART. 32.

La misura delle prestazioni di cui all'articolo 20 e le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, soggetta alla approvazione del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

ART. 33.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa è ammesso al godimento della pensione o dell'indennità una volta tanto, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde ogni diritto alle prestazioni della Cassa e viene cancellato dall'albo.

ART. 34.

Alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 35.

Il trattamento di assistenza si attua con la concessione di sussidi o provvidenze agli iscritti ed alle famiglie degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

ART. 36.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche e delle entrate di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 37.

Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi ciascuno con gestione autonoma, e cioè:

un fondo per il pagamento delle pensioni normali, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 17;

un fondo per il pagamento delle pensioni integrative, al quale affluiranno i contributi derivanti dalla applicazione delle marche e le entrate di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17.

un fondo per l'assistenza, al quale sarà destinato un decimo delle entrate del fondo per le pensioni integrative.

ART. 38.

L'esercizio finanziario della Cassa per ciascuno dei fondi di cui all'articolo precedente comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo.

Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione, ai Consigli degli ordini, al Ministero per il lavoro e per la previdenza sociale e a quello di grazia e giustizia.

Alla fine di ogni triennio vengono compilati i bilanci tecnici dei due fondi che provvedono al pagamento delle pensioni.

ART. 39.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico.

Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio, non pagato entro tre mesi dalla comunicazione, si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi alla esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la

forma ivi prevista, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del reclamo.

Il reclamo sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

ART. 40.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario.

In casi di convenienza il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 41.

Il dottore commercialista alla data di entrata in vigore della presente legge può esercitare il diritto di riscatto per ottenere la liquidazione di una pensione al 65° od al 70° anno di età, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risulti iscritto in uno degli albi da un numero di anni non inferiore a quello da dover riscattare per il conseguimento del diritto alla pensione rispettivamente di cui alle lettere *a)* o *b)* dell'articolo 21.

ART. 42.

Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 43.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto a norma dell'articolo 41, se colpito da invalidità di cui all'articolo 24 prima del raggiungimento del limite di età scelto per conseguire il diritto alla pensione, ha diritto alla pensione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 21, purché il numero degli anni di iscri-

zione alla Cassa, con il pagamento dei contributi personali, aumentato del numero degli anni per i quali ha pagato il premio di riscatto, non sia inferiore a quindici.

ART. 44.

Alla vedova od agli orfani minori dell'iscritto deceduto dopo essersi avvalso del diritto di riscatto spetta la pensione di reversibilità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22, qualora prima del decesso l'iscritto, con il pagamento dei contributi personali e dei premi di riscatto, abbia raggiunto almeno quindici anni di contribuzione.

ART. 45.

In caso di invalidità o di morte dell'iscritto, che, pur essendosi avvalso del diritto di riscatto, non abbia raggiunto quindici anni di contribuzione, la Cassa corrisponde, rispettivamente, all'iscritto oppure alla vedova od agli orfani minori l'indennità di cui all'articolo 23 e restituirà i premi di riscatto pagati.

ART. 46.

La misura dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 17 per i primi due esercizi, è determinata in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 47.

Entro due anni dalla entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione predispono il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 48.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.